

Oggetto Richiesta accesso atti amministrativi

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ residente a _____ in via _____ n° _____
tel. _____ PEC: _____

- In qualità di proprietario dell'unità immobiliare (giusto atto notarile rep. _____ racc. _____ del _____ a firma del notaio dott. _____);
- C.T.U. (allegare copia nomina Giudice Tribunale);
- Amministratore condominiale (allegare copia nomina del condominio);
- Confinante;
- Altro _____

CHIEDE

ai sensi del D.Lgs 267/2000 art 10 e dell'artt. 22 della L.241 del 7/8/90

- di avere **copia semplice**
- di avere **copia autentica**
- di **prendere visione**

dei seguenti documenti inerenti la :

- Licenza edilizia n° _____ del _____
- Concessione edilizia n° _____ del _____
- Permesso di Costruire n° _____ del _____
- D.I.A. n° _____ del _____
- S.C.I.A. n° _____ del _____
- C.I.L. n° _____ del _____
- C.I.L. A. n° _____ del _____
- Pratica n° _____ relativa al Condo Edilizio Legge n. _____
- Altro _____

intestata a _____

relativa all'immobile posto in Via _____

distinto al Foglio _____ Mappale _____

DICHIARA

Che la presente richiesta di accesso è motivata dalla tutela del seguente interesse:

- atto notarile
- vendita
- mutuo
- presentazione progetto edilizio
- tutela legale
- presunta lesione di interessi
- controversia
- altro _____

Il sottoscritto è consapevole che, ai sensi dell' art. 3 del DPR 184/2006, copia della presente richiesta verrà comunicata ai contro-interessati; i quali avranno tempo 10 gg per presentare eventuale motivata opposizione, e pertanto l'accesso è differito al decorso termine di cui innanzi.

Con la sottoscrizione della presente richiesta, il sottoscritto è edotto che la mancanza di dati utili al reperimento degli atti richiesti, comporta l'impossibilità del reperimento degli stessi e quindi la richiesta non verrà evasa.

Si dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che tale istanza è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria per ricerca/visura (delibera G.C. n. 238/2015) pari ad € 6,00 per ogni pratica richiesta oltre al costo delle fotocopie dei documenti estratti pari ad € 0.10 per il formato A4, che per il rilascio in copia autentica occorre la produzione di marca da bollo del taglio corrente (n. 01 per ogni documento in formato A4 fino a 4 facciate/fogli)

Data _____ Firma _____

CON LA PRESENTE DELEGO

Il Sig e/o Tecnico _____ residente a _____
tel. _____ P.E.C. _____
per mio ordine e conto, a visionare e/o ottenere copia della pratica edilizia e dei relativi elaborati.

FIRMA DEL RICHIEDENTE

Unitamente si allegano alla presente fotocopia non autenticata di un documento di identità del delegante e del delegato sottoscrittore ai sensi dall'art. 38 del DPR 28/12/2000n. 445.

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia (con strumenti informatici) / presa visione degli atti richiesti, inoltre, con la firma della presente, **è consapevole che il presente procedimento è da considerarsi concluso.**

Data _____ Firma _____
(delegato)

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs.30/06/2003 n.196, i suddetti dati saranno utilizzati ai soli fini degli adempimenti di legge.

Estratto Normativa di riferimento

L. 7-8-1990 n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

.....

ART 25. Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi ⁽⁹¹⁾.

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.
4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine, al difensore civico che sia riesaminata la suddetta determinazione. Il difensore civico si pronuncia... entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito.

D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 ⁽¹⁾.

Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 2. Ambito di applicazione.

1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.....

ART.3. Notifica ai controinteressati.

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 5, la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi, di cui all'articolo 7, comma 2.
2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 1.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 17/04/2014

“Approvazione regolamento sui procedimenti amministrativi